

**PROVINCIA DI GROSSETO**

**Area Segretaria Generale Servizio Personale**

**IP N. 1538/2018**

**ATTO PRESIDENZIALE N. 111 DEL 21/12/2018**

Oggetto: Approvazione Piano di riassetto organizzativo e piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020.

**Il presente Decreto e' stato pubblicato all'Albo informatico dell'Ente in data 21/12/2018**

Costituiscono parte integrante e sostanziale di essa i seguenti allegati:

A “Piano di riassetto organizzativo e piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.”

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N.267**

**AREA SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO PERSONALE**

**OGGETTO:** Approvazione Piano di riassetto organizzativo e piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 21/12/2018

**IL DIRIGENTE**  
Avv. Emilio Ubaldino

---

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 21/12/2018

**IL DIRIGENTE**  
Avv. Emilio Ubaldino

---

**PARERE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE**

Parere di conformità del Segretario Generale: favorevole

Grosseto, 21/12/2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Emilio Ubaldino

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE:

- la legge 56/2014 (Delrio) che ha ridefinito gli Organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e Regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio ed Assemblea, come definite puntualmente dalla legge 56/2014; VISTO l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce a comuni e province autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

RICHIAMATA la Legge n. 205/2017 con l'art. 1, comma 845, la quale ha ripristinato la capacità assunzionale delle Province, abrogando le norme che, a decorrere dal DL 95/2012, avevano determinato il blocco delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. In altri termini la L. 205 "normalizza" il regime assunzionale delle Province, equiparandole alle altre pubbliche amministrazioni, prevedendo contestualmente specifici parametri, diversi da quelli individuati per gli altri enti locali, al fine di procedere legittimamente a nuove assunzioni.

In particolare, a decorrere dal 2018 le Province delle Regioni a statuto ordinario possono procedere ad assumere nel limite: A) di spesa di cui all'art.1, comma 421, della L.190/2014, pari al 50% del valore della dotazione all'8 aprile 2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 844 dell'art. 1 della L. 205 citata; B) di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II, III; per le restanti Province, la percentuale assunzionale è fissata al 25% e condizionatamente alla approvazione del Piano di riassetto organizzativo finalizzato all'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali.

E' consentito infine l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014.

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 844 della Legge 205/2017 prevede che: "ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 421 della legge n. 190 del 23/12/2014 ai fini del ripristino della capacità di assunzione le Città metropolitana e le Province delle Regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato all'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 07 aprile 2014 n. 56".

DATO ATTO CHE il piano di riassetto è passaggio obbligatorio poiché' costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni, e anche quelle che se ne sono dotate dovranno procedere ad una sua riconferma o aggiornamento del medesimo.

DATO ATTO CHE l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

### RICHIAMATO

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

CONSIDERATO CHE il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165;

DATO ATTO CHE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 e che in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

DATO ATTO CHE con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

PRESO ATTO degli indirizzi per la redazione del presente Piano della Provincia di Grosseto per il triennio 2018-2020 contenuti del DUP 2018-2020;

RILEVATA la necessità di implementare l'organico amministrativo assegnato alle funzioni cd. Fondamentali;

RAVVISATA la necessità di provvedere, contestualmente alla adozione del Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Grosseto, di approvare anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale, tenuto conto dei limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni, richiamati nello stesso Piano;

DATO ATTO CHE la possibilità in concreto di procedere ad assunzioni di personale è subordinata al rispetto dei seguenti i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente:

- Limite della spesa massima sostenibile - Comma 421 art. 1 legge 190/2014. Tale norma ha disposto che la dotazione organica delle Province delle Regioni a statuto ordinario fosse stabilita in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data del 08/04/2014 (data di entrata in vigore della legge 56/2014) ridotta in misura pari al 50%. L'ente con Decreto Presidenziale n. 95 del 30/10/2015 "Riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Presa d'atto della riduzione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dichiarazione personale sovranumerario." ha provveduto a ridurre la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Grosseto nella misura prevista dalla legge che pertanto non può superare l'importo pari a complessivi **€ 7.603.464,03**.
- Limite di cui all' art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso e comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;

- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

DATO ATTO CHE, come indicato nel Piano allegato, per l'anno 2018 non avendo la Provincia di Grosseto rispettato i vincoli finanziari e gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente in materia non potrà procedere ad assunzioni di personale e utilizzare in concreto la propria capacità assunzionale teorica;

DATO ATTO INOLTRE CHE Il Piano allegato è esecutivo e potrà essere dato seguito alle relative procedure di assunzioni negli anni 2019 e 2020 solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente rispetti tutti i limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni di personale;

DATO ATTO CHE la consistenza finanziaria della dotazione organica, nell'accezione riferita al personale in organico e di quello desumibile, nei limiti di cui all'art. 1 comma 421 della legge 190/2014, di cui all'allegato "Piano di Riassetto organizzativo", aggiornato con le assunzioni programmabili nel 2019 e 2020 risulta inferiore al valore complessivo della dotazione organica non supera il valore della dotazione organica ridotta in misura pari al 50% con Decreto Presidenziale n. 95 del 30/10/2015 pari all'importo di complessivi **€ 7.603.464,03**. Nel 2018, come detto, non sono previste assunzioni;

CONSIDERATO CHE la spesa da sostenere negli anni di riferimento verrà prevista nel Bilancio di previsione annuale e triennale 2019-2021 e che 2018 non è stata prevista nessuna spesa;

ACCERTATO che la Provincia di Grosseto ha adottato il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con Decreto Presidenziale n. 63 del 13/07/2018 e le Linee di indirizzo per la Performance di cui al Decreto Presidenziale n. 68 del 01/08/2018 con i quali il presente Piano risulta coerente;

DATO ATTO dell'assenza di posizioni professionali in soprannumero ex art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, del rispetto del tetto di spesa di personale ex art. 1 comma 557 della legge 296/2006, del rispetto dell'incidenza della spesa di personale al lordo degli oneri riflessi programmata negli anni presi a riferimento ex art. 1 comma 845 legge 205/2017 sulle entrate correnti titoli I,II,III al netto della spesa del personale da assumere;

CONSIDERATO CHE prima di procedere all'approvazione del presente Piano, a norma del combinato disposto degli artt. 6 1 comma e 33 del D.lgs 165/2001, in sede di determinazione della dotazione organica questa amministrazione ha provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente. La ricognizione a tale scopo effettuata è riscontrabile in atti e conferma che non sono presenti eccedenze ma che al contrario viene segnalata carenza di personale come conseguenza logica del processo di riordino subito e delle limitazioni normative alle assunzioni di questi ultimi anni.

RITENUTO PERTANTO di procedere all'approvazione del Piano di riassetto organizzativo e del Piano triennale dei fabbisogni di personale allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale e che tenuto conto dei limiti finanziari e normativi vigenti per l'anno 2018 non avendo la Provincia di Grosseto rispettato i vincoli finanziari e gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente in materia non potrà procedere ad assunzioni di personale e utilizzare in concreto la propria capacità assunzionale teorica, negli anni 2019 e 2020 si potrà dare seguito alle relative procedure di assunzioni solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente rispetti tutti i limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni di personale;

DATO ATTO che le OO.SS. sono state informate;

PRESO ATTO del parere favorevole n. 24 del 20/12/2018 del Collegio dei Revisori in atti;

VISTO il vigente Piano triennale della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 30/01/2018;

VISTO l'art. 13 del nuovo CCNL FUNZIONI LOCALI del 21/05/2018;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

## DECRETA

per quanto tutto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di approvare il Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Grosseto comprendente anche il Piano triennale dei Fabbisogni di personale, allegati a parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, tenuto conto dei limiti finanziari e normativi vigenti, per l'anno 2018 non avendo la Provincia di Grosseto rispettato i vincoli finanziari e gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente in materia non potrà procedere ad assunzioni di personale e utilizzare in concreto la propria capacità assunzionale teorica, negli anni 2019 e 2020 si potrà dare seguito alle relative procedure di assunzioni solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente rispetti tutti i limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni di personale negli anni presi a riferimento;
- 4) di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori in atti;
- 5) di dare atto che del presente provvedimento e del suo contenuto è stata data informazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'CCNL funzioni locali vigente ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e smi;
- 6) di demandare ai provvedimenti degli uffici competenti l'attuazione del Piano verificato il rispetto per gli anni 2019 e 2020 di tutti vincoli richiamati al punto 3 del dispositivo;
- 7) di trasmettere copia della presente atto e del Piano, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative e ai componenti alle OO.SS. e RSU per conoscenza;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto e relativo allegato in permanenza, all'albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, sezione Personale.

IL PRESIDENTE  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

***FIRMA***